



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
ALESSANDRIA**

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina il funzionamento degli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A (ACRI) e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 - Principi generali

1. Gli Organi della Fondazione, ognuno per quanto di competenza, operano nell'esclusivo interesse della Fondazione per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle normative di legge applicabili e delle vigenti previsioni statutarie.
2. Ciascun componente gli Organi della Fondazione è tenuto al rispetto del principio della riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento o in occasione della sua attività all'interno della Fondazione, evitando comportamenti e/o dichiarazioni che possano pregiudicare l'attività istituzionale dell'Ente e nuocere alla sua immagine.
3. I componenti gli Organi della Fondazione sono a conoscenza del contenuto del Codice Etico della Fondazione e si obbligano, nell'accettare l'incarico, al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione.

TITOLO II - CONSIGLIO GENERALE

Art. 3 - Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio Generale è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi e alla verifica dei risultati conseguiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente il Consiglio più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.
3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Collegio dei Revisori, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. La convocazione avviene con le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art.16, comma 3, dello Statuto.

Art. 5 - Funzionamento

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, dello Statuto, dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.
2. Il Consiglio Generale non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che si verifichi l'assenso unanime di tutti i componenti con diritto di voto, in carica in quel momento.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, su invito, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente e al Segretario. Il Segretario del Consiglio Generale, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente.
4. Alle sedute del Consiglio Generale possono partecipare soggetti esterni allo stesso, per motivi connessi alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, previo consenso unanime da parte del Consiglio Generale.
5. I documenti afferenti i singoli punti all'ordine del giorno, ad eccezione di quelli aventi natura sensibile e di particolare riservatezza individuati dal Presidente, sono posti, di norma, a disposizione dei consiglieri per la preventiva consultazione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, presso la sede della Fondazione, senza possibilità di estrarre copia, a partire dal terzo giorno, esclusi i festivi ed i giorni di chiusura della Fondazione, prima della riunione del Consiglio. Nel

caso di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio o del Collegio dei Revisori, i richiedenti sono tenuti a consegnare al Presidente la relativa documentazione, nei termini sopra indicati.

In caso di convocazione urgente, i documenti sono resi disponibili, unitamente alla convocazione, nelle 24 ore antecedenti la seduta.

6. Nel caso di approvazione del bilancio d'esercizio, il relativo Progetto di Bilancio deve essere messo a disposizione, per la preventiva consultazione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, presso la sede della Fondazione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Generale, mentre nel caso di approvazione del Piano Programmatico Pluriennale e del Documento Programmatico Previsionale annuale i relativi documenti devono essere messi a disposizione, per la preventiva consultazione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, presso la sede della Fondazione, almeno 7 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Generale

7. Qualora si rendano necessarie integrazioni e/o modificazioni dei documenti depositati, le stesse devono essere comunicate dal Presidente, durante la seduta, all'inizio della trattazione del punto relativo. È fatta salva la facoltà, da parte dei Consiglieri, di proporre il differimento dell'esame dell'argomento in presenza di intervenute variazioni e/o integrazioni di significativa portata, al fine di disporre del tempo necessario per i relativi approfondimenti; la richiesta dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio Generale.

8. Le sedute vengono registrate per favorire il processo di verbalizzazione. Il verbale viene redatto senza indugio, nei tre/cinque giorni lavorativi successivi alla seduta e lasciato a disposizione dei consiglieri presso la sede della Fondazione per la visione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, ed eventuali osservazioni escluse, in ogni caso la facoltà di estrarne copia. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale nella seduta successiva e, una volta approvato, si procede senza indugio alla distruzione della registrazione.

In ogni altro caso, la consultazione degli atti della Fondazione da parte di un singolo Consigliere può avvenire previa richiesta scritta e specificamente motivata indirizzata al Presidente della Fondazione che sentito il Consiglio di Amministrazione, decide in forma scritta in merito alla istanza e determina la modalità della consultazione. E in ogni caso esclusa la facoltà di estrarre copie.

Nei casi di urgenza il Presidente può decidere senza aver sentito il Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione ai fini della relativa ratifica.

9. Le delibere sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla revoca del Consiglio di Amministrazione e dei componenti, compreso il Presidente, il Collegio dei Revisori, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Il Presidente, o chi ne fa le veci, non ha diritto di voto. In caso di parità, la proposta si intende non approvata.

10. In linea con quanto previsto dall'art. 16, comma 8, dello Statuto, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione del Consiglio; in tale caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore e l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.

TITOLO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 - Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto.

Art. 7 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto.

2. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.

3. La convocazione avviene con le modalità e in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 19, comma 4, dello Statuto.

Art. 8 - Funzionamento

1. Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, dello Statuto, dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.
 2. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che si verifichi l'assenso unanime di tutti i componenti con diritto di voto, in carica in quel momento.
 3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori e il Direttore, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale sottoscrive il verbale insieme al Presidente e al Segretario. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente.
 4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare soggetti esterni allo stesso, per motivi connessi alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, previo consenso unanime da parte del Consiglio di Amministrazione.
 5. I documenti afferenti i singoli punti all'ordine del giorno, ad eccezione di quelli aventi natura sensibile e di particolare riservatezza individuati dal Presidente, sono posti, di norma, a disposizione dei consiglieri per la preventiva consultazione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, presso la sede della Fondazione, senza possibilità di estrarre copia, a partire da 2 giorni prima della riunione del Consiglio, esclusi dal computo i giorni festivi ed i giorni di chiusura della Fondazione. Nel caso di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio o del Collegio dei Revisori, i richiedenti sono tenuti a consegnare al Presidente la relativa documentazione, nei termini sopra indicati.
 6. Le sedute vengono registrate per favorire il processo di verbalizzazione. Il verbale viene redatto senza indugio, nei tre/cinque giorni lavorativi successivi alla seduta e lasciato a disposizione dei consiglieri presso la sede della Fondazione per la visione su tablet, o su richiesta del Consigliere interessato in forma cartacea, ed eventuali osservazioni esclusa, in ogni caso la facoltà di estrarre copia. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e, una volta approvato, si procede senza indugio alla distruzione della registrazione.
- In ogni altro caso, la consultazione degli atti della Fondazione da parte di un singolo Consigliere può avvenire previa richiesta scritta e specificamente motivata indirizzata al Presidente della Fondazione che sentito il Consiglio di Amministrazione, decide in

forma scritta in merito alla istanza e determina la modalità della consultazione. In ogni caso esclusa la facoltà di estrarre copie.

Nei casi di urgenza il Presidente può decidere senza aver sentito il Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione ai fini della relativa ratifica.

7. Le decisioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. In linea con quanto previsto dall'art. 19, comma 9, dello Statuto, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione del Consiglio; in tale caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore e l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.

TITOLO IV - PRESIDENTE

Art. 9 - Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione e li presiede.

3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni in relazione alle materie poste all'ordine del giorno.

4. Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

5. Il Presidente assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza.

6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore, ovvero a dipendenti o a terzi.

TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 10 - Attribuzioni e competenze

1. Il Collegio dei Revisori, quale organo di controllo, opera con le attribuzioni e modalità stabilite dall'art. 22 dello Statuto.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha accesso a tutti i documenti della Fondazione, consultabili esclusivamente presso la sede della Fondazione.

Art. 11 - Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
2. Delle sedute del Collegio dei Revisori è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti l'Organo.
3. Il Collegio dei Revisori prende parte a tutte le sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - DIRETTORE

Art. 12 - Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 13 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

* * *